INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

1. Identità e contatti del finanziatore

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.
Via Ottavio Serena, n. 13 - 70022 - Altamura (BA)
Tel.: 080/8710268 - Fax: 080/8710745
[trasparenza@bppb.it/ www.bppb.it]
Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6/ codice ABI 05385

DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome _____ Cognome _____

Sede _____ Telefono _____ E-mail _____

Iscrizione ad Albi o elenchi _____ Qualifica _____

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco _____

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER I CONSUMATORI
Importo totale del credito *Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.*	Massimo € 75.000,00
Durata del contratto di credito	A revoca o a scadenza superiore a 3 mesi

3. Costi del credito

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito.	Tasso fisso – nominale annuo: • per classe di importo fino a € 5.000,00: 12,500 %; • per classe di importo oltre € 5.000,00: 11,500 %. Tasso nominale annuo di mora in caso di ritardato pagamento degli interessi debitori: 12,50% Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati Capitalizzazione interessi debitori: annuale

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

	Calcolo degli interessi: con riferimento al divisore anno civile
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) *Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.* *Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte*	**15,31 %** TAEG calcolato nell'ipotesi di apertura di credito in conto corrente di Euro 5.000,00 interamente utilizzata, al tasso di interesse nominale del 12,500 % su un capitale di € 5.000,00. Interessi trimestrali = Euro 160,00; Commissione trimestrale per disponibilità accordata = Euro 25,00.
Costi	Commissione per disponibilità accordata* (periodo di riferimento trimestrale): nessuna per affidamenti fino ad € 2.000,00; 0,50% per affidamenti oltre € 2.000,00; Spese di liquidazione interessi debitori: gratuite; Spese per comunicazioni (es. Documento di Sintesi periodico ecc…) (art. 119 e art. 127-bis DEL TUB): € 0,85 (se cartacee); gratuite (se disposte on line); Commissione Istruttoria Veloce (CIV): € 0,00 La commissione di istruttoria veloce è applicata a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. E' determinata in misura fissa e valore assoluto e non eccede i costi mediamente sostenuti dalla Banca secondo le proprie procedure interne per svolgere l'istruttoria a fronte di sconfinamenti della propria Clientela. E' calcolata sul saldo disponibile di fine giornata. La CIV: - non è applicata per sconfinamenti (o incrementi dello stesso) di importo pari o inferiori ad € 100,00; - è addebitata con periodicità trimestrale. Per i soli clienti consumatori è prevista l'applicazione di un importo massimo trimestrale pari ad € 300,00; - non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; - non è dovuta se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito; - non è dovuta per il consumatore laddove ricorrano entrambi i seguenti presupposti: a) lo sconfinamento è inferiore o pari a € 500,00; b) lo sconfinamento ha durata non superiore a 7 giorni di calendario consecutivi. Il consumatore beneficia di questa esclusione per una sola volta a trimestre solare.

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	La Banca potrà modificare unilateralmente, per giustificato motivo, le condizioni previste dal contratto, dandone comunicazione per iscritto con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si riterranno accettate qualora il consumatore non receda dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della sua modifica.
Costi in caso di ritardo nel pagamento	Sulle somme eventualmente utilizzate in eccedenza rispetto al limite dell'affidamento ovvero, comunque, dovute alla Banca in seguito al recesso dall'affidamento o alla scadenza del medesimo: 1) decorrono a favore della Banca stessa, fatte salve eventuali successive modifiche, interessi nella misura pari al 12,50%; 2) viene applicata la "commissione di istruttoria veloce" (art. 117 bis D. Lgs.385/1993 e successive modifiche integrazioni) nei seguenti casi: - a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, secondo quanto indicato nel presente Foglio Informativo; - solo nei casi in cui è svolta un'istruttoria veloce; - solo una volta nel corso della stessa giornata, anche se a fronte di più sconfinamenti; - quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata; non è applicata se lo sconfinamento: - ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; - non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito

(*) *ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO SU UN TRIMESTRE DI 90 gg SU UN AFFIDAMENTO D'IMPORTO COSTANTE NEL TRIMESTRE*

COMMISSIONE OMNICOMPRENSIVA PER DISPONIBILITA' ACCORDATA

IMPORTO LINEA DI CREDITO	ALIQUOTA TRIMESTRALE	DURATA	IMPORTO "D.A." PER TRIMESTRE
€ 10.000,00	0,50%	90 gg	€ 49,31

A titolo esemplificativo, considerando un trimestre di 90 giorni in base all'anno civile ed un affidamento concesso dalla Banca per l'intero trimestre costantemente pari ad € 10.000, la commissione per "Disponibilità Accordata" calcolata in relazione al trimestre di riferimento ammonterebbe ad € 49,31 (2,00%*90/365*€10.000).

AVVERTENZE

Per le condizioni economiche relative al Servizio di gestione documentale si deve far riferimento al relativo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso dal contratto di credito	Il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese. La Banca può recedere dal contratto, dandone comunicazione al consumatore attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno due mesi. La Banca può, inoltre, sospendere, per giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore dandogliene comunicazione attraverso raccomandata con avviso di ricevimento in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.
Consultazione di una banca dati *Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.* *Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.*	La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, consulta banche dati esterne. Se la Banca Popolare di Puglia e Basilicata rifiuta la richiesta di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore viene informato nei modi e nei limiti di fianco riportati.
Reclami	Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi: - Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA); - bppbreclami@bppb.it; - bppbreclami@pec.bppb.it; in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca. L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione –

	finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento; - oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.